

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 del 21.11.2022	OGGETTO: Revisione ordinaria al 31.12.2021 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i
---------------------------------	--

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **21** del mese di **novembre** alle ore **19:22** e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale con **nota prot. n. 13434 del 16.11.2022**, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il **Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.**

All'appello risultano presenti:

<i>N. ordine</i>	<i>Consiglieri</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	Greco Lucchina	Enzo Pietro	X	
2	Giambartino	Teresa Antonella	X	
3	Ferraro	Giovanna	X	
4	Messina	Massimo Calogero	X	
5	Traina Tito	Calogero	X	
6	Di Maggio	Rosangela	X	
7	Infantone	Giovanna	X	
8	Favata	Milena	X	
9	Presti	Salvatore	X	
10	Ferlita	Calogero		X
11	Reina	Clotilde Maria	X	
12	Pizzo	Gianluca	X	
Consiglieri assegnati: 12		Consiglieri in carica: 12	Totale presenti: 11	Totale assenti: 1

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina.**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il **Segretario comunale Dr.ssa Anna Lisa Palumbo.**

Ai sensi dell'art. 20 della L. R. n. 7/92 partecipano alla seduta:

<i>N. ordine</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	Cacciatore	Francesco	Sindaco	X	
2	Giambartino	Teresa Antonella	Assessore	X	
3	Ferraro	Giovanna	Assessore	X	
4	Madonia	Alberto	Assessore	X	
5	Schillaci	Ignazio	Assessore		X

Il **Presidente del Consiglio comunale**, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri Comunali (*Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Presti, Reina, Pizzo*) su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza per essere legale il numero degli intervenuti e per potere trattare l'argomento iscritto all'ottavo punto dell'ordine del giorno.

Si dà atto che prima dell'inizio della discussione, alle ore 20:45, entra in aula il consigliere **Messina**.

Il **Presidente del Consiglio comunale** illustra la proposta avente ad oggetto "*Revisione ordinaria al 31.12.2021 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.*". chiarendo che nel 2021 c'è stata solo una variazione, ovvero l'acquisizione della Sogeir Impianti, società che prima era partecipata al 100% dalla Sogeir liquidazione e che nel 2021 è passata al controllo diretto da parte della SRR, ma la quota di partecipazione da parte del comune di Santo Stefano Quisquina è sempre la stessa.

Il consigliere **Presti** chiede precisazioni in merito alla percentuale della quota di partecipazione.

Il **Presidente del Consiglio comunale** e la **Dott.ssa Gagliano** specificano che la percentuale è quella del 3,78% che il comune possiede attraverso la SRR; è una partecipazione indiretta, e questo significa che il Comune è proprietario del 3,78% della SOGEIR Impianti. In particolare la Sogeir gestione impianti smaltimento s.p.a. è stata acquisita dalla SRR e pertanto il Comune possiede il 3,78% sia della SRR che della SOGEIR impianti; l'indicazione del 100% nella tabella che si trova nella proposta di deliberazione, deriva dal "Portale Partecipazioni" del Ministero del Tesoro, in quanto trattasi di una partecipazione indiretta che comporta che il comune possiede il 100% della quota di 3,78%.

Il **Presidente del Consiglio comunale**, dopo avere invitato i Consiglieri comunali a intervenire, sottopone a votazione la proposta.

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata con:

- n. 11 voti favorevoli (*Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Presti, Reina, Pizzo*)
- n. 0 astenuti;
- n. 0 contrari;
- n. 1 assenti (Ferlita).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Revisione ordinaria al 31.12.2021 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.*";

VISTO il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

UDITO l'intervento del Presidente del Consiglio comunale;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 186 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;


CONSTATATA dal Presidente l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Revisione ordinaria al 31.12.2021 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.*", con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo;

Il Presidente del Consiglio comunale proclama l'approvazione della proposta.

A questo punto, poiché nessuno chiede d'intervenire, si passa al **nono** punto dell'ordine del giorno.



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revisione ordinaria al 31.12.2021 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08.11.20217 con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

PREMESSO che l'art. 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" ed in particolare:

- il comma 1 prevede che, se ricorrono le condizioni previste dal TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongano "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- il comma 2 impone l'adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di riassetto, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazione approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di monitoraggio e controllo per l'attuazione del TUSP, cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della competente Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

PRESO ATTO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Santo Stefano Quisquina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

CONSIDERATO che le società in house providing, soggette al controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che l'art. 24 del TUSP dispone quanto segue:

- al comma 5-bis la sospensione per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, dell'efficacia fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria previsto dall'art 24 comma 4, e della sanzione per mancata alienazione nei termini, prevista dall'art 24 comma 5;
- al comma 5-ter che le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche all'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2021 con la quale si è proceduto alla ricognizione e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti del 20 novembre 2019 riguardanti la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente, nonché la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTA la relazione tecnica, comprendente la razionalizzazione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Quisquina, come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con riferimento alla quale:

- *non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente ovvero per la dismissione o scioglimento;*
- *si prevede il mantenimento delle seguenti società, presenti al 31/12/2021 senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria:*

02794590840	QUISQUINA AMBIENTE S.R.L.	18/04/2015	Società a responsabilità limitata (3)	Attiva (1)	Santo Stefano Quisquina (AG) [92020] via Roma 142	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (E.39.00.09)	100
02302610841	SO.GE.I.R. AG.1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	31/12/2002	Società per azioni (2)	In liquidazione volontaria o scioglimento (2)	Sciacca (AG) [92019] via Roma 13	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	3,78
02733160846	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTA ZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L.	26/11/2013	Società consortile a responsabilità limitata (19)	Attiva (1)	Sciacca (AG) [92019] via Roma 13	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (E.39.00.09)	3,78
02112100843	SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A. IN SIGLA S.M.A.P. SPA	24/05/1999	Società per azioni (2)	Attiva (1)	presso Comune di Bivona (AG) [92010]	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA (M.72.1)	8,45
02415300843	SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A.	07/07/2005	Società per azioni (2)	Attiva (1)	Sciacca (AG) [92019] via Fratelli Bellanca 8/A	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	100

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 comma 7, la mancata adozione dell'atto ricognitorio e dell'eventuale piano di riassetto da parte degli enti locali comporta una sanzione amministrativa, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO l'art. 239 comma 1 lettera b) n.3 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la razionalizzazione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Quisquina, come da allegato "A" (Relazione Tecnica) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono motivazioni per l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione che preveda l'alienazione di partecipazioni detenute dall'Ente;
4. di dare atto che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31/12/2021 senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria:

Codice Fiscale	Denominazione	Data di costituzione della partecipata	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata	Sede legale	Settore Attribuito	Quota % di partecipazione e gestione
02794590840	QUISQUINA AMBIENTE S.R.L.	18/04/2015	Società a responsabilità limitata (3)	Attiva (1)	Santo Stefano Quisquina (AG) [92020] via Roma 142	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (E.39.00.09)	100
02302610841	SD.GE.I.R. AG.1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	31/12/2002	Società per azioni (2)	In liquidazione volontaria o scioglimento (2)	Sciacca (AG) [92019] via Roma 13	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	3,78
02733160846	SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L.	26/11/2013	Società consortile a responsabilità limitata (19)	Attiva (1)	Sciacca (AG) [92019] via Roma 13	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (E.39.00.09)	3,78
02112100843	SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A. IN SIGLA S.M.A.P. SPA	24/05/1999	Società per azioni (2)	Attiva (1)	presso Comune di Bivona (AG) [92010]	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA (M.72.1)	8,45
02415300843	SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A.	07/07/2005	Società per azioni (2)	Attiva (1)	Sciacca (AG) [92019] via Fratelli Bellanca 8/A	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	100

5. di dare mandato al Responsabile del procedimento Dott.ssa Giovanna Perconti:

- di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia della Corte dei Conti;
- di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale Tesoro:
 - il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
 - le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata.

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della L.R. n.44/1991.



Il Sindaco
Francesco Cacciatore

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina, 11.11.22

Il Responsabile del Settore

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina, 11.11.22

Responsabile del Settore Finanziario



Edna R. Gaglia

ALLEGATO A

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

1. Quisquina Ambiente s.r.l.
2. S.M.A.P. s.p.a.
3. SO.Ge.I.R. Ato AGi SpA in liquidazione
4. SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl
5. Sogeir Gestorie Impianto Smaltimento SpA

VALUTAZIONE E PROCESSO DI RAZIONALLIZZAZIONE

Quisquina Ambiente s.r.l.

E' una società uni personale a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico di esclusiva proprietà del Comune di Santo Stefano Quisquina, costituita con atto pubblico in data 18/04/2015, registrato al repertorio n. 2086/1T di Agrigento. Ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale. (Vedi art. 4 dello Statuto della Società]

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 0.175/2016, e rientra nell'ambito della tipologia di cui all'art. A, comma 2 lett.a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti] funzionali ai servizi medesimi).

S.M.A.P. s.p.a.

La Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani s.p.a. nasce dalla volontà e dalla consapevolezza degli amministratori locali di dare al territorio Magazzolo-Platani "una spinta" per lo sviluppo economico-sociale.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina, con propria deliberazione consiliare, aderisce, assieme ad altri dodici Comuni, Alessandria della Rocca, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Lucca Sicula, Palazzo Adriano, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, San" Angelo Muxaro. Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, alla costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, che sarebbe stata denominata, appunto. " Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani", con la funzione di gestire i finanziamenti che sarebbero stati erogati per l'attuazione del Patto Territoriale Magazzolo-Platani il capitale sociale originariamente sottoscritto per la sola parte pubblica (Azioni di "categoria A") ammonta a €. 355.000.000, suddiviso in 3.550 azioni del valore unitario di €. 100.000, successivamente convertito in € 183.357,50 e un valore unitario delle singole azioni pari ad € 51,65.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina ha una quota, di partecipazione pari al 8,45%.

Nell'arco di questi anni la **S.M.A. P. S.p.a.** gestisce:

- 1) Il Patto Territoriale Generalista Magazzolo-Platani, approvato con decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica n. 2453 del 29/03/2001;
- 2) Il Patto Territoriale per l'Agricoltura, approvato con decreto ministeriale n. 2517 dell'11/05/2001,
- 3) il Piano Integrato Territoriale n. 23 (P.LT.) "Magazzolo Platani Monti Sicani dell'Agrigentino", con il riconoscimento di Ufficio Unico per la gestione delle iniziative comprese nel progetto P.IT. n. 23 da parte della Regione Sicilia. La S.M.A.P. S.p.A., quale soggetto rappresentante di tredici Comuni, individua dei precisi obiettivi da raggiungere, a sostegno dello sviluppo economico del territorio. Obiettivi che sono realizzabili con l'effettiva funzionalità della S.M.A.P. S.p.A. e la disponibilità di finanziamenti comunitari.

Specificatamente

- distretti produttivi caseari,
- distretti turistici,
- premierità PIT n. 23,
- risorse non utilizzate patto territoriale generalista

SO.Ge.I.R. Ato AGI SpA in liquidazione

La partecipazione del Comune di Santo Stefano Quisquina nella società SO.GE.I.R. AGI s.p.a. in liquidazione, avente sede legale a Sciacca (AG), "è partecipazione obbligatoria (Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 488 dell'11 giugno 2002 e n° 1069 del 28 novembre 2002, D. Lgs n° 22/1997, articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 6 della legge regionale n. 9/2010) e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale. Detiene il 3,78% si dà atto che trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula), svolge attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. La società ha avuto per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. A del D.Lgs. n. 175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi). La società in questione è stata posta in liquidazione in forza dell'art. 19, comma 1, della Legge Regionale 08.04.2010 n. 9. Si è in attesa della chiusura della liquidazione.

SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl

La partecipazione nella società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11-Agrigento Provincia Ovest, avente sede legale a Sciacca (AG), è prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2010, ai sensi del quale "In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in

ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge".

Ai sensi dell'art. 8 della LR n. 9/2010 la S.R.R., tra/altro, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. Inoltre, l'articolo 1, comma 609, della legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis del decreto legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Il capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n. 11-Agrigento Provincia Ovest è detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest.

Sogeir Gestione Impianto Smaltimento SpA

Con riferimento alla società in questione ed ai vincoli di scopo si richiamano gli art. 202 e 204 del D.lgs. n. 153/2006, l'art. 7 della LR n. 9/2010 e s.m.i., nonché l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 Trattasi di società, a partecipazione indiretta, controllata al 100% da SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl in liquidazione e costituita per la Gestione Impianti e Smaltimento R.S.U.

Tenendo anche conto della fase di liquidazione in essere della Società controllante, si ritiene che la predetta società abbia avuto (e quindi ha), analogamente alla società controllante, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett.

a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

Trattasi di società a totale partecipazione indiretta dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula).

Conclusioni

Per le società partecipate al 31 dicembre 2021 e sopraelencate, la partecipazione, almeno per 4 su 5, è obbligatoria per legge.

Nel caso della S.M.A.P. s.p.a. - come dimostrato da vari finanziamenti erogati da UE, Stato e Regione Sicilia a beneficio di imprese operanti nel territorio (Patti territoriali, PIST, PISU) - hanno un impatto immediato sulla Collettività locale e non possono essere svolte in modo più efficace da altre formule Organizzative.

In ogni caso ad, nessuno dei criteri elaborati dal legislatore, depone nel senso della dismissione della partecipazione. Né è possibile ipotizzare serie misure di risparmio dei costi di funzionamento.

Si ritiene che, in relazione a questa partecipazione societaria, risulterebbe come scelta antieconomica ed illogica quella di cedere una propria società e poi dover acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a condizioni economiche sconvenienti, nonché contrario al principale obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

F.TO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Ins. Teresa Antonella Giambartino

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Lisa Palumbo

F.TO

Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) nelle seguenti sezioni:

per estratto nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

integralmente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione:
"_____".

Il Responsabile della pubblicazione _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-11-2022 e fino al 09-12-2022
Santo Stefano Quisquina, li _____

IL MESSO PUBBLICATORE <i>Giuseppe Capobianco</i>		Il Segretario comunale (Dr.ssa Anna Lisa Palumbo)
--	--	--

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono _____, PEC: _____, e-mail: _____).

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);

decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li _____

		Il Segretario comunale (Dr.ssa Anna Lisa Palumbo)
--	--	--

Il presente atto è copia conforme all'originale
Santo Stefano Quisquina, li _____

Il Funzionario